

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni
845/2017/R/EEL e 349/2018/R/EEL**

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2017
554/2017/R/EEL**

**CLASSIFICAZIONE TRA LE TECNOLOGIE EMERGENTI DI TIPOLOGIE DI GRUPPI DI
GENERAZIONE, AI SENSI DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO EUROPEO RfG -
REQUIREMENTS FOR GENERATORS, IN MATERIA DI CONNESSIONI ALLE RETI
ELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 273/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 273/2017/R/eel);
- il comunicato dell’Autorità 11 novembre 2016, recante “Modalità e tempistiche per la richiesta di ammissione alla categoria “tecnologie emergenti” ai sensi del regolamento (UE) 2016/631 da parte dei costruttori di gruppi di generazione elettrica” (di seguito: comunicato 11 novembre 2016);
- il Codice di rete di Terna S.p.a. (di seguito: Terna);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea, in particolare, ha emanato il regolamento RfG - *Requirements for Generators*, che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema interconnesso. Esso è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 per i “nuovi” gruppi di generazione come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento;
- il regolamento RfG, tra l’altro, disciplina:
 - a) le richieste di deroghe che possono essere presentate in relazione a uno o più punti del medesimo regolamento europeo, prevedendo che ciascuna Autorità definisca, previa consultazione, i criteri per la concessione delle medesime deroghe;
 - b) le richieste che possono essere presentate dai costruttori di gruppi di generazione per l’ammissione della propria tecnologia tra le tecnologie emergenti;
- con riferimento alla precedente lettera a), l’Autorità, con la deliberazione 273/2017/R/eel, ha approvato i criteri per la concessione delle medesime deroghe;
- con riferimento alla precedente lettera b):
 - l’Autorità, con il comunicato 11 novembre 2016, ha richiamato le disposizioni previste dal Titolo VI del regolamento RfG, evidenziando che eventuali richieste di ammissione tra le tecnologie emergenti avrebbero dovuto essere presentate alla Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) entro il 17 novembre 2016, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dall’articolo 68 del regolamento RfG;
 - entro il 17 novembre 2016 sono state inviate all’Autorità quattro richieste di ammissione di gruppi di generazione tra le tecnologie emergenti, trasmesse rispettivamente dalle Società Baxi S.p.a. (di seguito: Baxi), ÖkoFEN GmbH (di seguito: ÖkoFEN), SenerTec GmbH (di seguito: SenerTec) e Viessmann S.r.l. (di seguito: Viessmann), come nel seguito meglio specificato;
- la classificazione tra le tecnologie emergenti comporta la deroga totale alle disposizioni del regolamento RfG: i gruppi di generazione rientranti tra di esse, pertanto, possono essere connessi alle reti elettriche senza alcun obbligo di rispetto dei requisiti per la connessione previsti dal regolamento europeo;

- ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento RfG, una tipologia di gruppo di generazione è ammessa tra le tecnologie emergenti a condizione che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - sia di tipo A (gruppo di generazione connesso ad un livello di tensione inferiore a 110 kV e con potenza di almeno 0,8 kW e al massimo pari a 1 MW);
 - si avvalga di una tecnologia disponibile in commercio;
 - le vendite cumulate di tale tecnologia all'interno di un'area sincrona al momento della domanda di classificazione tra le tecnologie emergenti non superino il 25% del massimo livello di capacità massima cumulativa (ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento RfG, il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti in un'area sincrona è pari allo 0,1% del carico massimo annuale nell'anno 2014 nella medesima area sincrona);
- con riferimento alla classificazione tra le tecnologie emergenti, il regolamento RfG prevede, inoltre, che:
 - ciascuna Autorità di regolazione pubblici un elenco di tipologie di gruppi di generazione riconosciute tra le tecnologie emergenti (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento RfG);
 - a decorrere dalla data della decisione delle Autorità di regolazione, il costruttore di un gruppo di generazione classificato tra le tecnologie emergenti trasmetta all'Autorità di regolazione, ogni due mesi, un aggiornamento sulle vendite del medesimo gruppo di generazione nei due mesi precedenti in ogni Stato membro. L'Autorità di regolazione rende pubblica la capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti (articolo 70, paragrafo 1, del regolamento RfG);
 - qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti superi, nello Stato membro, il limite previsto dall'articolo 67 del regolamento RfG, la classificazione tra le tecnologie emergenti sia ritirata dalla competente Autorità di regolazione e la decisione di ritiro sia pubblicata (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento RfG). Più in dettaglio, il limite previsto dall'articolo 67 del regolamento RfG è pari al livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti di un'area sincrona moltiplicato per il rapporto fra la produzione di energia elettrica del 2014 nello Stato membro interessato e la produzione annuale complessiva di energia elettrica del 2014 nell'area sincrona a cui lo Stato membro appartiene;
 - come previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento RfG:
 - i. tutte le Autorità di regolazione di un'area sincrona possono decidere in modo coordinato di ritirare una classificazione di tecnologia emergente. Le Autorità di regolazione dell'area sincrona interessata possono chiedere all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) un parere preliminare, che viene rilasciato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. In tal caso, la decisione coordinata delle

Autorità di regolazione prende in considerazione il parere dell'ACER. La decisione di ritiro è pubblicata da ciascuna Autorità di regolazione di un'area sincrona;

- ii. i gruppi di generazione inizialmente classificati tra le tecnologie emergenti e connessi alla rete elettrica prima della data di ritiro di detta classificazione sono considerati alla stregua di gruppi di generazione esistenti e pertanto devono essere conformi ai requisiti del regolamento RfG esclusivamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 38 e 39 (nel caso dei gruppi di generazione esistenti il regolamento RfG in generale non trova comunque applicazione ma il pertinente TSO può proporre all'Autorità di regolazione l'estensione della sua applicazione, previa consultazione e a seguito di un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente condotta nel rispetto dei criteri riportati nel medesimo regolamento europeo);
- ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento RfG, i requisiti del medesimo regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 30 (recante le comunicazioni necessarie per l'esercizio), non si applicano ai gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti, in conformità alle procedure indicate nel Titolo VI del medesimo regolamento europeo.

CONSIDERATO CHE:

- come previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento RfG, la fonte dei dati per la fissazione dei limiti per la classificazione di un gruppo di generazione tra le tecnologie emergenti è lo *Statistical Factsheet* dell'ENTSO-E pubblicato nell'anno 2015 e relativo ai dati dell'anno di competenza 2014 (di seguito: *Statistical Factsheet* 2014);
- con riferimento all'area sincrona Europa continentale e all'Italia, sulla base di quanto indicato nello *Statistical Factsheet* 2014 e delle elaborazioni dell'Autorità, si evidenzia che:
 - a) il valore del carico massimo annuale è pari a 391.103 MW;
 - b) il valore della capacità massima cumulativa è pari a 391,1 MW (lo 0,1% del valore di cui alla lettera a)), come previsto dall'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento RfG;
 - c) le vendite cumulate della tecnologia di gruppo di generazione all'interno dell'area sincrona Europa continentale al momento della domanda di classificazione tra le tecnologie emergenti non devono superare il valore pari a 97,8 MW (il 25% del valore di cui alla lettera b)), come previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, lettera c), del regolamento RfG;
 - d) il valore della produzione annuale netta nell'area sincrona Europa continentale è pari a 2.501 TWh;
 - e) il valore della produzione annuale netta dell'Italia è pari a 266,9 TWh;

- f) il rapporto tra il valore della produzione annuale netta dell'Italia (lettera e)) e il valore della generazione annuale netta dell'area sincrona Europa continentale (lettera d)) è pari al 10,7%;
- g) il valore del livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti che deve essere rispettato in Italia è, pertanto, pari a 41,7 MW (il 10,7% del valore di cui alla lettera b)), come previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento RfG;
- le Società Baxi, ÖkoFEN, SenerTec e Viessmann, ai fini della classificazione tra le tecnologie emergenti dei propri gruppi di generazione per i quali è stata presentata richiesta all'Autorità, devono dimostrare che, alla data di presentazione di ciascuna richiesta siano verificate le seguenti condizioni:
 - i gruppi di generazione siano disponibili in commercio;
 - le vendite cumulate dei medesimi gruppi di generazione nell'area sincrona Europa continentale siano al massimo pari a 97,8 MW;
- Baxi ha presentato richiesta in data 11 novembre 2016 ai fini della classificazione tra le tecnologie emergenti dei propri gruppi di generazione "Baxi Ecogen" (microcogeneratori con motori Stirling di potenza elettrica massima tra 1 kW e 2 kW):
 - dimostrando, tramite il certificato tecnico "*EC Type Examination Certificate*", che la tecnologia dei gruppi di generazione è disponibile in commercio;
 - indicando che alla data della richiesta non vi erano gruppi di generazione venduti in Italia;
 - indicando che alla data della richiesta la potenza cumulata dei gruppi di generazione venduti nell'area sincrona Europa continentale era pari a 4.000 kW;
- ÖkoFEN ha presentato richiesta in data 17 novembre 2016 ai fini della classificazione tra le tecnologie emergenti dei propri gruppi di generazione "Pellematic Smart_e" (microcogeneratori con motori Stirling di potenza elettrica massima tra 1 kW e 2 kW):
 - dimostrando, tramite brochure e dépliant commerciali, che la tecnologia dei gruppi di generazione è disponibile in commercio;
 - indicando che alla data della richiesta la potenza dei gruppi di generazione venduti in Italia era pari a 2 kW;
 - indicando che alla data della richiesta la potenza cumulata dei gruppi di generazione venduti nell'area sincrona Europa continentale era pari a 35 kW;
- SenerTec ha presentato richiesta in data 15 novembre 2016 ai fini della classificazione tra le tecnologie emergenti dei propri gruppi di generazione "Dachs Stirling SE" (microcogeneratori con motori Stirling di potenza elettrica massima tra 1 kW e 2 kW):
 - dimostrando, tramite brochure, dépliant commerciali e certificati tecnici (tra i quali "*EC Type Examination Certificate*"), che la tecnologia dei gruppi di generazione è disponibile in commercio;
 - indicando che alla data della richiesta non vi erano gruppi di generazione venduti in Italia;

- indicando che alla data della richiesta la potenza cumulata dei gruppi di generazione venduti nell'area sincrona Europa continentale era pari a 700 kW;
- Viessmann ha presentato richiesta in data 15 novembre 2016 ai fini della classificazione tra le tecnologie emergenti dei propri gruppi di generazione "Vitotwin 300-W" e "Vitotwin 350-F" (microcogeneratori con motori Stirling di potenza elettrica massima di 1 kW):
 - dimostrando, tramite brochure, dépliant commerciali e schede dati dei prodotti, che la tecnologia dei gruppi di generazione è disponibile in commercio;
 - indicando che alla data di richiesta la potenza dei gruppi di generazione venduti in Italia era pari a 20 kW;
 - indicando che alla data di richiesta la potenza cumulata dei gruppi di generazione venduti nell'area sincrona Europa continentale era pari a 3.400 kW.

RITENUTO OPPORTUNO:

- classificare tra le tecnologie emergenti tutte le tipologie dei gruppi di generazione precedentemente indicate per le quali è stata presentata l'apposita richiesta, poiché sono rispettati tutti i requisiti previsti dal regolamento RfG ai fini di tale classificazione. In particolare, le medesime tipologie di gruppi di generazione:
 - sono tutte classificabili di tipo A, avendo potenze molto ridotte, benché i limiti indicati nel regolamento RfG ai fini della classificazione dei gruppi di generazione tra le diverse tipologie siano suscettibili di modifica previa iniziativa del *Transmission System Operator* (Terna in Italia);
 - si avvalgono di tecnologie disponibili in commercio, come evidenziato dai richiedenti;
 - al momento della domanda di classificazione come tecnologia emergente presentano dati di vendite cumulate all'interno dell'area sincrona Europa continentale non superiori al valore soglia pari a 97,8 MW (nel caso della richiesta formulata dalla Società Viessmann, il valore della potenza da utilizzare ai fini della verifica è pari alla somma delle potenze relative ai gruppi di generazione "Vitotwin 300-W" e "Vitotwin 350-F");
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'elenco tipologie dei gruppi di generazione classificate tra le tecnologie emergenti, nel rispetto del regolamento RfG;
- prevedere che le Società Baxi, ÖkoFEN, SenerTec e Viessmann, ogni due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presentino all'Autorità, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet, un aggiornamento delle vendite dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti in Italia, come indicato dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento RfG, nonché un aggiornamento sulle vendite dei medesimi gruppi di generazione nell'area sincrona Europa continentale;
- prevedere che, qualora non siano inviate le informazioni di cui al precedente punto entro le scadenze previste, l'Autorità invii un sollecito alle Società inadempienti; e

che, qualora le predette informazioni non siano inviate entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito, l’Autorità revochi la classificazione tra le tecnologie emergenti per i gruppi di generazione delle Società inadempienti;

- prevedere che, qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione venduti in Italia e classificati tra le tecnologie emergenti superi il limite previsto dall’articolo 67 del regolamento RfG (pari a 41,7 MW), tutte le classificazioni tra le tecnologie emergenti siano ritirate dall’Autorità e che la decisione di ritiro sia resa pubblica;
- prevedere che i dati trasmessi dai richiedenti la classificazione dei propri gruppi di generazione tra le tecnologie emergenti possano essere oggetto di verifiche, anche tramite il confronto con i dati disponibili presso le altre Autorità di regolazione afferenti alla medesima area sincrona; e che eventuali evidenze in merito alla non correttezza dei dati e delle informazioni rese disponibili dai predetti richiedenti, qualora non rettificate dalla controparte, possano essere condizione sufficiente per la revoca della classificazione tra le tecnologie emergenti;
- prevedere che Terna, anche sulla base delle informazioni relative agli aggiornamenti sulle vendite dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti in Italia, segnali tempestivamente all’Autorità ogni eventuale criticità subentrante, che derivi dalle deroghe al regolamento RfG previste per le tecnologie emergenti e che possa compromettere la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale segnalazione potrebbe rappresentare motivo per la richiesta di applicazione di quanto previsto dall’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento RfG (secondo cui tutte le Autorità di regolazione di un’area sincrona possono decidere in modo coordinato di ritirare una classificazione di tecnologia emergente);
- non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, come previsto dall’articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l’Autorità

DELIBERA

1. ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento RfG, le seguenti tipologie di gruppi di generazione:
 - a) “Baxi Ecogen” della Società Baxi;
 - b) “Pellematic Smart_e” della Società ÖkoFEN;
 - c) *soppressa*;
 - d) *soppressa*,sono classificate tra le tecnologie emergenti;
2. l’elenco delle tipologie dei gruppi di generazione classificate tra le tecnologie emergenti di cui al punto 1 è aggiornato con cadenza bimestrale sulla base delle informazioni rese disponibili dalle Società Baxi e ÖkoFEN con le modalità e le tempistiche di cui al punto 3;

3. per le finalità di cui al punto 2, le Società Baxi e ÖkoFEN, ogni due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inviano all'Autorità l'aggiornamento delle vendite in Italia dei propri gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti, nonché l'aggiornamento delle vendite dei medesimi gruppi di generazione nell'area sincrona Europa continentale;
4. qualora le informazioni di cui al punto 3 non siano inviate ogni due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità sollecita le Società inadempienti. Qualora le informazioni di cui al punto 3 non siano inviate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del predetto sollecito, l'Autorità revoca la classificazione tra le tecnologie emergenti per tutte le tipologie di gruppi di generazione delle Società inadempienti;
5. qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti venduti in Italia superi il limite pari a 41,7 MW, l'Autorità revoca la classificazione tra le tecnologie emergenti per tutti i gruppi di generazione che l'hanno ottenuta dandone evidenza sul proprio sito internet;
6. i dati trasmessi dai richiedenti la classificazione dei propri gruppi di generazione tra le tecnologie emergenti possono essere oggetto di verifiche, anche tramite il confronto con i dati disponibili presso le altre Autorità di regolazione afferenti alla medesima area sincrona. Eventuali evidenze in merito alla non correttezza dei dati e delle informazioni rese disponibili dai predetti richiedenti, qualora non rettificate dalla controparte, possono essere condizione sufficiente per la revoca della classificazione tra le tecnologie emergenti;
7. viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ai fini delle azioni necessarie per l'applicazione del presente provvedimento;
8. Terna, anche sulla base delle informazioni di cui ai punti 2 e 3, segnala tempestivamente all'Autorità ogni eventuale criticità subentrante, che derivi dalle deroghe al regolamento RfG previste per le tecnologie emergenti e che possa compromettere la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
9. la presente deliberazione è trasmessa alle Società Baxi, ÖkoFEN, SenerTec e Viessmann nonché a Terna;
10. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni